



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio sostiene, all'art.16, la "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi

nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio Europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

**CONSIDERATA** la Raccomandazione del 22/04/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

**VISTO** il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4/7/2014;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP002;

**VISTA** la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il comma 247 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il D.P.C.M n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'articolo 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto previsto dalla scheda descrittiva della Misura 7.2 "Supporto per l'accesso al credito agevolato" del PON IOG, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con apposito Accordo di finanziamento stipulato in data 11 dicembre 2015 con INVITALIA, soggetto gestore designato – ha costituito il Fondo *SELFIEmployment*, ai sensi degli artt. 37-46 del Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di sostenere e affiancare l'avvio di microimpresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia per i Giovani di età superiore a 18 anni;

**CONSIDERATO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso il progetto "Crescere imprenditori", attuato da Unioncamere, avente l'obiettivo di erogare, su tutto il territorio nazionale, i percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità propedeutici all'accesso dei giovani NEET iscritti al programma Garanzia Giovani allo strumento di credito agevolato istituito a livello nazionale denominato "SELFIEmployment";

**CONSIDERATO** che l'ENM ha avviato, in quasi tutte le Regioni italiane, la rete degli Sportelli informativi per il microcredito e l'autoimpiego, costituita da n. 160 sportelli attivati presso i Comuni, le Camere di Commercio, le Università e i Centri per l'impiego, finalizzati ad erogare servizi di consulenza sugli strumenti del microcredito e sugli incentivi all'autoimpiego previsti a livello territoriale e nazionale;

**VISTO** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - stipulato in data 14/09/2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ente Nazionale per il Microcredito per la realizzazione di interventi volti a promuovere la microimprenditorialità quale leva strategica per la realizzazione di politiche occupazionali attraverso l'attuazione del progetto "SELFIEmployment Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi", ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. n. 39/12633 del 1 settembre 2016, e che disciplina i rapporti tra le parti;

**VISTA** il suddetto intervento "SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi", allegato A all'accordo di collaborazione, che individua le azioni di promozione, consulenza, accompagnamento e monitoraggio che l'Ente realizzerà nei confronti dei giovani NEET mediante la Rete degli Sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego;

**CONSIDERATO** l'interesse di questo Ministero alla promozione e al consolidamento dello strumento SELFIEmployment, al fine di favorire l'occupazione attraverso la microimpresa e l'autoimpiego, coerentemente con gli Obiettivi del PON SPAO;

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare il citato Accordo stipulato in data 14/09/2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ente Nazionale per il Microcredito e di provvedere allo stanziamento delle risorse per lo svolgimento delle attività previste dall'intervento;

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria sull'Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di investimento 8.ii, del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" – CCI 2014IT16M8PA001;

## DECRETA

### ARTICOLO 1 – Approvazione Accordo e impegno di spesa

E' approvato l'Accordo stipulato in data 14/09/2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del Progetto "SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi", in allegato al suddetto Accordo (Allegato A) e, contestualmente, s'impegnano le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 2.

Il suddetto Accordo ed il relativo allegato costituiscono parte integrante del presente decreto.

### ARTICOLO 2 – Contributo

Per la realizzazione del suddetto progetto è impegnato a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito, l'importo complessivo di € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di investimento 8.ii "Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani".

In particolare l'impegno di spesa è articolato secondo la tabella che segue:

MACROVOCE DI SPESA	TOTALE
Personale esperto	€ 2.065.566,33
Spese viaggio vitto e alloggio	€ 80.000,00
Seminari, convegni workshop locali – Attività informativa	€ 50.000,00
Supporti tecnici informatici adeguamento piattaforme	€ 50.000,00
Tot costi diretti di progetto	€ 2.245.566,33
Spese generali circa 6,9% dei costi diretti	€ 154.433,67
TOTALE	€ 2.400.000,00

### ARTICOLO 3 – Ammissibilità della spesa

L'ammissibilità delle spese e il conseguente rimborso è subordinato all'invio entro dieci giorni dal ricevimento del presente decreto di un piano finanziario dettagliato per linee di attività.

### ARTICOLO 4 – Durata ed attuazione delle attività

Le attività progettuali decorrono a partire dal 14 settembre 2016 fino al 31 dicembre 2018, per un totale di 28 mesi.

Nel suddetto periodo l'Ente Nazionale per il Microcredito curerà l'organizzazione e la realizzazione delle attività del Progetto conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari comunitarie e nazionali di riferimento, che si richiamano per quanto non espressamente menzionato nel presente atto, ed al Progetto approvato di cui all'art. 1.

Le attività dovranno essere concluse entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento come di seguito specificato:

- le spese relative al periodo 14 settembre – 31 dicembre 2016 devono essere rendicontate improrogabilmente entro il 30.06.2017, al fine di consentire al MLPS di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt. 112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art. 84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013;

- le spese relative al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 devono essere rendicontate improrogabilmente entro il 30.06.2018, al fine di consentire al MLPS di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt. 112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013;
- le spese relative al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 devono essere rendicontate improrogabilmente entro il 30.06.2019, al fine di consentire al MLPS di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt. 112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

Il Ministero del Lavoro attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà, se necessario, i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

### **ARTICOLO 5 – Delega di attività**

In materia di affidamento di attività a enti terzi, l'Ente Nazionale per il Microcredito è tenuta ad osservare la normativa nazionale e comunitaria, nonché quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e a quanto specificatamente previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 sui costi ammissibili.

### **ARTICOLO 6 - Rimodulazioni del Progetto**

L'Ente Nazionale per il Microcredito, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per fase, devono essere espressamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce del piano di attività di progetto, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

### **ARTICOLO 7 –Rendicontazione ed erogazione del contributo**

Il MLPS provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

1. una quota pari al 40% del contributo previsto per ogni singola annualità sarà erogata a seguito di apposita richiesta dell'Ente Nazionale per il Microcredito. A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l'intervenuto avvio delle attività progettuali e la presentazione del Piano esecutivo di Progetto;
2. i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte dell'Ente Nazionale per il Microcredito, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino a concorrenza dell'80% del "budget ricalcolato" da Ente Nazionale per il Microcredito, al termine del primo semestre di ciascun anno, sulla base dell'effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul progetto. Il "budget ricalcolato" dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo. Al raggiungimento della percentuale dell'80% concorrono anche gli importi di cui al punto 1 del presente articolo, poiché in nessun caso il totale degli importi erogati sul progetto può superare il 95% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art.130 Reg.1303/2013;
3. al raggiungimento del limite dell'80% del "budget ricalcolato" del progetto, calcolato come sopra ovvero degli importi delle domande di rimborso approvate, ferma restando la disponibilità del PON, sarà possibile procedere al rimborso di un ulteriore 15% del "budget

ricalcolato" a fronte di spese rendicontate e approvate. Il rimborso dell'ulteriore 15% è subordinato ad una verifica di coerenza dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività progettuali. Al raggiungimento delle soglie percentuali citate concorrono anche gli importi di cui al punto 1 del presente articolo, poiché in nessun caso il totale degli importi erogati sul progetto può superare il 95% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 130 Reg. 1303/2013;

4. a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla trasmissione ad Ente Nazionale per il Microcredito della notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 2 e 3, l'Ente dovrà presentare al MLPS, con cadenza mensile, domande di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul sistema informativo SIGMA fornito dal Ministero.

L'Ente Nazionale per il Microcredito si occuperà della rendicontazione delle spese al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul sistema informativo SIGMA, previa acquisizione e messa a disposizione degli altri attori coinvolti, dell'intera documentazione di attuazione per le fasi/attività di competenza.

Il Ministero non assume alcun impegno diretto o indiretto nei confronti delle altre strutture coinvolte collegate ad Ente Nazionale per il Microcredito che parteciperanno operativamente alle attività di progetto per conto di quest'ultima.

Con cadenza trimestrale, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività, al termine del primo semestre di ciascuna annualità, dal "budget ricalcolato" sulla base dell'effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul progetto. Il "budget ricalcolato" dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

In particolare, alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna linea di attività dal piano esecutivo approvato, secondo le scadenze fissate. Tale documentazione dovrà essere inviata al Ministero entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, il Ministero potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'Ente Nazionale per il Microcredito.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo del PON SPAO adottato dall'Autorità di Gestione .

## **ARTICOLO 8 - Controlli**

I rimborsi successivi l'anticipazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso pervenute e della relativa documentazione, inserita sul sistema informatico SIGMA.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate delle verifiche in loco e ogni altro controllo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa.

La verifica on desk, di norma, ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco, di norma, ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà inviare nei termini indicati dal MLPS i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato

riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo e degli altri controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Autorità di Gestione.

### **ARTICOLO 9 – Chiusura delle attività**

Nel semestre successivo la chiusura delle attività di ciascuna annualità l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, il Ministero procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che, di norma, ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà inviare, nei termini indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo.

### **ARTICOLO 10 – Termini per la conservazione dei documenti**

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati dall'Ente ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia, e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

### **ARTICOLO 11 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) e articolo 3 della legge 136 del 2010, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema di contabilità distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

### **ARTICOLO 12 - Irregolarità**

L'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna a segnalare tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eventuali errori materiali e/o irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'articolo 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, il Ministero procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

### **ARTICOLO 13 – Monitoraggio e valutazione**

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto, l'Ente Nazionale per il Microcredito, con cadenza mensile, dovrà fornire all'Autorità di Gestione tutte le informazioni relative all'attuazione del progetto, ovvero:



- le informazioni, anche mediante l'utilizzo di SIGMA, sui risultati, sugli effetti prodotti e sui beneficiari raggiunti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Piano di valutazione del Programma, della Relazione di attuazione annuale e della Relazione di attuazione finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

#### **ARTICOLO 14 - Previsioni di spesa**

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 136, l'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dal Ministero.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'Autorità di Gestione può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'Ente Nazionale per il Microcredito.

#### **ARTICOLO 15 - Comunicazioni ufficiali di Progetto**

L'Ente Nazionale per il Microcredito è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare l'Ente dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Ente Nazionale per il Microcredito accetta che tutte le disposizioni di interesse generale, di emanazione ministeriale, siano comunicate attraverso il sito <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/Pagine/default.aspx> e [www.garanziegiovani.gov.it](http://www.garanziegiovani.gov.it) e si impegna espressamente a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informato.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Asse e obiettivo specifico, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

#### **ARTICOLO 16 - Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato dall'Ente Nazionale per il Microcredito, nell'ambito delle attività di cui al presente Atto, per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### **ARTICOLO 17 - Rispetto dei principi orizzontali**

L'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto.

L'Ente è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Ente Nazionale per il Microcredito si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

#### **ARTICOLO 18 - Divieto di cumulo**

L'Ente Nazionale per il Microcredito garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o

attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

#### **ARTICOLO 19 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Direttore Generale  
Dr. Salvatore Pirrone  
(firmato digitalmente)

Roma,

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".**